



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 12 aprile 2010

Protocollo: R.U. 41017

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Alle Direzioni Centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
(Fax: 06/47603910)

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia n. 30
(Fax: 06/5923713)

All' E.N.I.
Piazzale Mattei n. 1
(Fax: 06/59825995)

All' Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
(Fax: 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
(Fax: 06/6861862)

All' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
(Fax: 06/5011697)

All' Assogasliquidi
Viale Pasteur n. 10
(Fax: 06/5919633)

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50245372 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Alla Confcommercio
Piazza G. Belli n.2
(Fax:06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
(Fax.06/4746556)

All'ANAEE
Via Adolfo Rava' n.106

All'A.N.C.I.
info@anci.it

Alla Federpetroli
Piazza S. Giovanni n.6
(Fax: 055/2381793)

OGGETTO: Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

L'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle **frazioni non metanizzate** dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, **individuate**, dai Comuni medesimi, **con apposita delibera consiliare**.

Al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000, venne precisato che per "**frazioni di Comuni**" si devono intendere "**le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse**".

Con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "**frazioni parzialmente non metanizzate**, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, **ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale**".

In tal modo, il campo applicativo dell'agevolazione è stato esteso anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato.

Tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata, quindi, finora riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria.

Il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.191), comporta, adesso, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.

L'esclusione delle zone in questione ha provocato numerose difficoltà operative dovute a fattispecie in cui gli utenti finali non possono determinare oggettivamente l'appartenenza all'una o all'altra zona in quanto, in forza della predetta normativa di settore, i Comuni negli atti consiliari sono tenuti a distinguere esclusivamente le zone metanizzate da quelle non metanizzate.

Non sempre però all'interno di tali zone viene individuata l'effettiva posizione geografica delle abitazioni che hanno diritto all'agevolazione, con la conseguenza che, in tal modo, vengono a generarsi evidenti dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale sia da parte degli operatori di settore che dei destinatari finali, nonché, a volte, degli stessi Enti comunali interessati.

Infatti, mentre per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (emanato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine", il termine "frazioni di Comuni" deve essere mutuato, come sopra precisato, dalla citata definizione ex articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268.

Ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle **"porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"**.

Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

Tutto ciò premesso, si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare.

Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate".

Per dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito alle loro effettive posizioni geografiche, è opportuno che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, distinguano, attraverso atti ufficiali, le "porzioni edificate" non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi, il diritto all'agevolazione.

A tal fine, per snellire le attività delle Amministrazioni comunali ed uniformare, a livello nazionale, la prassi operativa, è stato predisposto, di concerto con le Associazioni di categoria e con l'A.N.C.I., l'allegato fac-simile di attestazione che potrebbe essere utilizzato dagli Enti comunali per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come "non metanizzate" dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo.

Sulla base di tale attestazione i fornitori che, a seguito delle indicazioni fornite da questa Agenzia nella nota n. 5961/R.U. del 15 gennaio 2010 (reperibile sul sito www.agenziadogane.it sezione accise - normativa sulle accise), abbiano temporaneamente fatturato il gasolio o il GPL a prezzo pieno, potranno effettuare, ove spettanti, le relative riduzioni di prezzo presentando quindi agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti istanza di rimborso corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta, puntuale ed uniforme applicazione delle presenti direttive, segnalando tempestivamente a questa Direzione le eventuali criticità riscontrate.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

ATTESTAZIONE

COMUNE DI

Il sottoscritto.....in qualità
di.....del Comune
di.....ricadente nella fascia
climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993, n° 412;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n°
448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23
dicembre 1999 n° 488;

Visto il DPR 30 settembre 1999, n° 361;

Vista la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010;

Stante la mancata proroga – a decorrere dal 1° gennaio 2010 - delle
agevolazioni per l'acquisto di GPL e di gasolio riscaldamento nelle zone
individuata dall' articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n°
448;

ATTESTA

- che l'immobile sito nel Comune di..... alla
via..... n° civico
è ubicato nella "porzione edificata" di territorio riconosciuta non
metanizzata dalla delibera comunale n°
del..... e comunicata alle amministrazioni competenti
in data
- che la suddetta porzione edificata del territorio (**barrare la casella
corrispondente**):
 - è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa
comunale;
 - non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa
comunale.

DATA

FIRMA